

Art.1- OGGETTO

1) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare affida alla Fondazione INF-ACT, che contestualmente accetta, l'incarico di svolgere attività di supporto amministrativo, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare, in relazione al bando a cascata dal titolo: "Il microbiota e il patobiota degli insetti vettori di infezioni emergenti: implicazioni per la trasmissione dei patogeni, l'adattamento all'ambiente e il controllo degli insetti - COC-1-2023-UNIPD", nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" codice identificativo PE00000007, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" sui fondi PNRR MUR – M4C2" –Investimento 1.3.

Le attività di supporto amministrativo fanno riferimento e sono limitate a:

- Coordinamento della comunicazione a livello nazionale in merito alla pubblicazione dei bandi a cascata;
- *Back office* per le richieste di informazioni e predisposizione della sezione *Frequently Asked Questions* (FAQ) nelle pagine dedicate ai Bando a Cascata presenti sul sito web <http://www.inf-act.it>;
- Raccolta delle proposte progettuali presentate dai Raggruppamenti Proponenti, e della relativa documentazione, in risposta al bando a cascata dal titolo: "Il microbiota e il patobiota degli insetti vettori di infezioni emergenti: implicazioni per la trasmissione dei patogeni, l'adattamento all'ambiente e il controllo degli insetti - COC-1-2023-UNIPD";
- Verifica formale delle proposte progettuali e relativa documentazione, intesa come controllo della presenza di tutta la documentazione necessaria, dei contenuti presentati e dei requisiti formali di presentazione, compresa la presenza di firme digitali sugli allegati di progetto;
- Interazione, durante la fase di valutazione, con i revisori scientifici internazionali nominati dall'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare, predisposizione dei contratti di collaborazione con essi e pagamento del compenso dovuto per l'attività di revisione;
- Fornitura del supporto organizzativo ai revisori durante la fase di valutazione delle proposte progettuali, comprensiva di predisposizione di istruzioni dettagliate circa lo svolgimento dell'attività di revisione e della modulistica necessaria per la raccolta delle revisioni scritte da parte dei revisori scientifici internazionali;
- Trasmissione di tutto il materiale raccolto durante le fasi di revisione scientifica al responsabile del procedimento dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare per la redazione della graduatoria finale;
- Gestione (e relativa copertura dei costi associati) dei controlli *ex-post* che saranno condotti sui soggetti privati facenti parte del raggruppamento individuato come vincitore del finanziamento (attività che sarà gestita in *outsourcing*).

Art. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

1) La Fondazione INF-ACT si impegna, a titolo gratuito, a svolgere le attività descritte nell'Art 1 del presente Accordo, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare. La Fondazione INF-ACT si impegna inoltre a trasmettere a UNIPD tutta la documentazione raccolta relativamente alle attività descritte nell'Art 1 del presente Accordo a conclusione delle attività svolte per conto e nell'interesse di UNIPD

- 2) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare autorizza la Fondazione INF-ACT, conseguentemente e nell'ambito delle attività sopra descritte al trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al bando a cascata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini esclusivi della gestione della proposta progettuale e del relativo processo di valutazione, unicamente per le attività previste nell'Art. 1 del presente Accordo. Responsabile del trattamento è il Prof. Federico Forneris, Presidente della Fondazione INF-ACT. La Fondazione INF-ACT assicura l'adozione di adeguate misure di sicurezza e riservatezza – sia tecniche sia organizzative – per proteggere i dati personali raccolti, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 3) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare esonera la Fondazione INF-ACT da ogni responsabilità in caso di controversie o reclami che dovessero insorgere in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali al di fuori degli aspetti di raccolta dati di partecipazione, valutazione formale e gestione del rapporto con i revisori scientifici, come descritte nell'Art. 1 del presente Accordo.
- 4) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare si impegna a svolgere le procedure di propria competenza (pubblicazione del bando, nomina dei revisori scientifici, redazione della graduatoria finale con individuazione del raggruppamento vincitore, erogazione del finanziamento) anche in relazione alle indicazioni tecniche fornite dalla Fondazione INF-ACT, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle modalità previste.
- 5) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare si impegna fin d'ora a gestire, in qualità di Spoke, le attività di rendicontazione associate al progetto dal titolo: "Il microbiota e il patobiota degli insetti vettori di infezioni emergenti: implicazioni per la trasmissione dei patogeni, l'adattamento all'ambiente e il controllo degli insetti - COC-1-2023-UNIPD", secondo le indicazioni che il MUR fornirà alla Fondazione INF-ACT per l'implementazione delle progettualità associate ai bandi a cascata oggetto del Progetto di Partenariato Esteso PE00000007 INF-ACT.
- 6) Le Parti si impegnano a notificare tempestivamente qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul corretto espletamento delle procedure di cui ai Bandi a Cascata oggetto del Progetto di Partenariato Esteso PE00000007 INF-ACT previsti nell'erogazione da parte dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare secondo quanto previsto nel decreto di agevolazione relativo al Progetto di Partenariato Esteso e sue modificazioni così come approvate dal MUR.
- 7) Le Parti si impegnano ad archiviare correttamente la documentazione atta a dimostrare le attività svolte e a sottoporsi ad eventuali verifiche da parte del MUR anche dopo la scadenza del presente Accordo.
- 8) Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici se applicabili.

Art. 3 – COMUNICAZIONI

- 1) Ogni comunicazione relativa a e/o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata a utilizzando i seguenti recapiti:

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Medicina Molecolare

PEC:

dipartimento.medicinamolecolare@pec.unipd.it

Email: direzione.medicinamolecolare@unipd.it

Fondazione INF-ACT

PEC: inf-act@pec.it

Email: management@inf-act.it

Art. 4 - DURATA E RECESSO

- 1) Il presente Accordo è valido ed efficace tra le Parti all'avvenuta sottoscrizione, e terminerà contestualmente alla conclusione del progetto di Partenariato Esteso PE00000007 INF-ACT;
- 2) L'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare ha la facoltà di recedere dagli impegni presi attraverso il presente Accordo qualora - a proprio giudizio - siano intervenuti fatti o provvedimenti che modifichino la situazione vigente al momento della sottoscrizione, tali da rendere impossibile la conduzione a termine delle attività. Resta inteso che, in caso di recesso da parte dell'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Medicina Molecolare, questi dovrà provvedere a portare a termine in completa autonomia tutte le procedure necessarie per la raccolta dei dati, la valutazione e l'avvio del progetto dal titolo: "Il microbiota e il patobiota degli insetti vettori di infezioni emergenti: implicazioni per la trasmissione dei patogeni, l'adattamento all'ambiente e il controllo degli insetti - COC-1-2023-UNIPD", risarcendo l'eventuale danno causato alla Fondazione INF-ACT e ai soggetti ad essa partecipanti all'interno del Progetto di Partenariato Esteso PE00000007 INF-ACT.

Art. 5 - LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 1) L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.
- 2) Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
- 3) Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, tranne nel caso in cui la Fondazione INF-ACT non valuti diversamente.
- 4) Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il foro competente per la risoluzione delle controversie scaturenti dal presente Contratto sarà quello di Pavia.

Art. 6 - CLAUSOLA GENERALE

- 1) Ogni Parte è responsabile esclusivamente dell'adempimento delle obbligazioni di competenza della medesima, secondo quanto risultante dal Progetto e dalle eventuali rimodulazioni.

2) Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo, le Parti si impegnano a definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 7 - INVALIDITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DEL CONTRATTO

1) Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE

1) Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico della Fondazione

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Medicina Molecolare
Il Rappresentante Legale
Stefano Piccolo

Per Fondazione INF-ACT
Il Rappresentante Legale
Federico Forneris